



n. 1 – 10 gennaio 2022

CIRCOLARE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio è stato **pubblicato l'ultimo decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19**, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (d.l. 1/2022), approvato dal Consiglio dei Ministri. Per quanto di maggior interesse, ricordiamo che **il provvedimento introduce l'obbligo vaccinale per gli over 50 e l'obbligo del c.d. "Super Green Pass" per l'accesso ai luoghi di lavoro**.

In sintesi, queste sono le misure recate dal decreto in commento, in attesa di eventuali modifiche in sede di conversione:

Art. 1 Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

Aggiunge al d.l. 44/2021 i seguenti articoli:

- art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni) che prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso ai cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiranno durante la vigenza del decreto-legge. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore;
- art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro) che prevede che dal 15 febbraio 2022 per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (solo vaccinati o guariti) per l'accesso ai luoghi di lavoro. Resta fermo in capo ai datori di lavoro il controllo del possesso della certificazione verde.

I lavoratori, appena indicati, che comunicano di non essere in possesso del Green Pass Rafforzato sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Invece, per i lavoratori ultracinquantenni che dovessero accedere al lavoro senza vaccinazione: la sanzione è fissata tra 600 e 1.500 euro oltre alla sospensione dello stipendio fino ad avvenuta vaccinazione;

- art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie) che prevede che per chi non si vaccina è prevista una multa di 100 euro e verrà somministrata nei seguenti casi:
 - soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
 - soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;



Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2 - 00153 Roma - Italy - Tel. +39 06 5866476 - e-mail: fimaa@confcommercio.it - www.fimaa.it



- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid.

Art. 2 Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

Prevede che l'obbligo vaccinale, senza alcun limite di età, venga esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Art. 3 Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Si estende l'utilizzo, almeno del Green Pass base (ricevuto a seguito di tampone negativo), a coloro che accedono:

- dal 20 gennaio 2022, ai servizi alla persona e a pubblici uffici;
- dal 1° febbraio 2022, ai servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali;
- dal 20 gennaio 2022, ai colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Inoltre, il medesimo obbligo è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. La disposizione non si applica, invece, ai testimoni e alle parti del processo. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Infine, si prevede che nelle imprese private, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso o esibizione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Art. 4 Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Dispone che nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

- Scuola dell'infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

- Scuola primaria



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2 - 00153 Roma - Italy - Tel. +39 06 5866476 - e-mail: fimaa@confcommercio.it - www.fimaa.it



Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con “testing”, nel senso che gli alunni e i docenti vengano testati appena scoperto il contatto con positivo e, in caso di negatività, possano continuare ad andare a scuola, senza osservare la quarantena. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

- Scuola secondaria di I e II grado

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Art. 5 Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

Dispone che per assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, presso le farmacie o le strutture sanitarie, è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 92.505.000 euro per l’anno 2022.

Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

Art. 6 Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Per quanto riguarda l’attività degli associati FIMAA si evidenzia che:

- a far data dal **1° febbraio 2022**, salvo eventuali modifiche, tutti coloro i quali accedono alle agenzie immobiliari dovranno essere muniti almeno di Green-pass base (ottenuto a seguito di tampone negativo);
- a far data dal **15 febbraio 2022**, i lavoratori ultracinquantenni che prestano la propria attività, a qualunque titolo, all’interno delle agenzie immobiliari, per potervi accedere dovranno essere muniti di Green-pass rafforzato (rilasciato a vaccinati e guariti), mentre per i lavoratori infracinquantenni continuerà ad essere sufficiente il Certificato base.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2 - 00153 Roma - Italy - Tel. +39 06 5866476 - e-mail: fimaa@confcommercio.it - www.fimaa.it



Per quanto riguarda le visite presso gli immobili, non si rilevano particolari situazioni di attenzione se non per quanto riguarda il rispetto delle regole di prevenzione: utilizzo della mascherina FFP2, lavaggio frequente delle mani, distanziamento.

Sia per le visite agli immobili che per gli appuntamenti in agenzia, restano infine ferme le prescrizioni che impongono di evitare la presenza contemporanea di persone in numero superiore a quanto sia strettamente necessario e consentito dalle dimensioni dei locali, nel rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo del distanziamento.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2 - 00153 Roma - Italy - Tel. +39 06 5866476 - e-mail: fimaa@confcommercio.it - www.fimaa.it